

**COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA**

**REGOLAMENTO
PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

Approvato dal Consiglio Comunale (**Deliberazione n. 4 del 26/02/2015**)

INDICE

- Art. 1 : Natura e scopo del registro
- Art. 2 : Definizioni
- Art. 3 : Soggetti legittimati alla registrazione
- Art. 4 : Istituzione e contenuti del registro DAT
- Art. 5 : Registrazione delle DAT
- Art. 6 : Revoca e modifica delle DAT
- Art. 7 : Modalità di accesso al Registro
- Art. 8 : Entrata in vigore e modifiche

ART. 1 NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

- 1.** Il Comune di Malalbergo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto, anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Registro DAT), presso il **Settore Servizi Demografici-Urp**.
- 2.** Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla registrazione ed alla conservazione delle DAT. L'efficacia giuridica delle DAT resta invece soggetta alle eventuali disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 DEFINIZIONI

- 1.** Ai fini del presente atto, si intende per:
 - **DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO:** la dichiarazione con cui il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile od invalidante o in caso di malattia che costringa a trattamenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano un normale vita di relazione;
 - **DICHIARANTE/INTERESSATO:** è colui che inoltra l'istanza di deposito della dichiarazione;
 - **FIDUCIARIO:** colui che viene nominato dal dichiarante con il compito di controllare il rispetto delle volontà espresse dal dichiarante, qualora quest'ultimo si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere;
 - **AUTORIZZATI:** coloro che, indicati dal dichiarante, possono avere informazioni e ottenere attestazione di iscrizione nel registro;
 - **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO:** il Registro informatico tenuto dal Comune sul quale viene annotato il deposito della dichiarazione, le generalità del soggetto dichiarante e dei fiduciari;
 - **INCARICATO O ADDETTO AL RICEVIMENTO:** il funzionario comunale incaricato dell'accettazione dell'istanza, dell'iscrizione nel registro e del deposito e conservazione della busta recante la dichiarazione, nonché di tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla procedura.

ART. 3 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA REGISTRAZIONE

- 1.** Sono soggetti legittimati a presentare richiesta di registrazione tutti i residenti nel territorio del Comune di Malalbergo i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

ART. 4 ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO DAT

- 1.** Il Servizio competente provvede alla registrazione delle DAT in una banca dati informatica con accesso protetto da password, limitato ai soggetti individuati ai sensi del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice sulla privacy.
- 2.** Il Comune non risponde dei contenuti della DAT, limitandosi ad attestare l'esistenza dell'atto eventualmente depositato e la data certa della registrazione.

3. Il registro DAT contiene l'indicazione, numerata progressivamente sulla base della data di inserimento, dei seguenti dati:

- Nome, cognome e dati anagrafici relativi al dichiarante;
- Luogo e data in cui è stata resa la DAT e relativo luogo di conservazione;
- Nome, cognome e dati anagrafici dei fiduciari nominati nella DAT;
- Nome e cognome del Notaio rogante e recapiti dello studio notarile nel quale la DAT sia stata eventualmente rogata.

ART. 5 REGISTRAZIONE DELLE DAT

1. Il servizio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Malalbergo e ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante può allegare, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. All'istanza di iscrizione al registro vengono allegate tante buste sigillate quanti sono i fiduciari nominati, ed una per il Comune. Le stesse buste, debitamente sigillate, contenenti la DAT, sono depositate e conservate, con le idonee misure di sicurezza, presso l'ufficio comunale designato. La DAT può altresì essere depositata anche o esclusivamente presso Notaio; tale eventualità dovrà essere dichiarata in sede di istanza di iscrizione nell'apposito registro.

3. Nella medesima istanza l'interessato nomina uno o più fiduciari, con lo specifico compito di eseguire, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiario. L'ufficio comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia dell'istanza - dichiarazione ricevuta dal cittadino.

4. I fiduciari, se presenti di fronte al funzionario del Comune, sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. Al dichiarante viene consegnata copia della dichiarazione dell'atto notorio completa del numero di iscrizione nel Registro.

6. L'istanza di iscrizione nel registro è soggetta all'imposta di bollo.

7. Il dichiarante può anche consegnare in busta chiusa la DAT, avendone redatta e trattenuta una copia per sé e una per gli eventuali fiduciari. Sulle buste contenenti la DAT viene apposto il numero di iscrizione nel registro.

ART. 6 REVOCA E MODIFICA DELLE DAT

1. Ai fini del presente regolamento, ogni decisione in merito all'iscrizione nel Registro e alla DAT può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal dichiarante, secondo le stesse modalità previste dall'art. 5.

2. A seguito dell'accertamento della morte del dichiarante, la registrazione viene automaticamente cancellata a cura del Servizio competente e l'eventuale DAT depositata distrutta.

3. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro, salvo che il dichiarante non lo richieda espressamente.

ART. 7
MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

- 1.** L'accesso al registro è consentito, oltre che al dichiarante, al medico di famiglia e ai fiduciari nominati. Inoltre, l'accesso al Registro DAT è consentito al personale medico – sanitario che avrà, per qualsiasi motivo, in cura il dichiarante, nel caso in cui si renda strettamente necessario procedere all'acquisizione della DAT.
- 2.** I soggetti legittimati possono richiedere copia della DAT presso il Servizio competente del Comune, indicando nella richiesta scritta i seguenti dati:
 - •Il proprio nome, cognome, dati anagrafici e la qualifica che, ai sensi del comma 1 del presente articolo, giustificano l'accesso al Registro (fiduciario, medico di famiglia, personale medico – sanitario che ha temporaneamente in cura il dichiarante);
 - •Il nome, il cognome e i dati anagrafici del soggetto che ha redatto la DAT;
 - •Il motivo per il quale si richiede l'accesso.
- 3.** La richiesta di accesso al Registro da parte dei soggetti autorizzati sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale o contributivo per il richiedente.
- 4.** Il funzionario accettante la DAT non conosce il contenuto della stessa, depositata e conservata come sopra in busta chiusa, trattandosi di atto strettamente personale, per cui non risponde dei contenuti della dichiarazione stessa.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. La sua attuazione è subordinata alla adozione, da parte degli organi competenti, degli atti organizzativi necessari.
- 2.** Il presente regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.